

- riqualificare e gestire spazi finalizzati all'intrattenimento artistico, anche in comodato, strutture stabili o viaggianti o qualsiasi altro contenitore culturale, da utilizzare in proprio o per ospitare compagnie di giro dando vita, in questo caso, ad un servizio noleggio sale.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente Alioto Tania

Vice – Presidente Bisazza Davide

Tesoriere Sacco Salvatore

Segretario Bertolami Ivan

Consigliere Pollicina Giuseppe

Consigliere Mendolia Emanuela

Consigliere Maiorana Salvatore

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convergono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Alioto Tania

Sig. Pollicina, Giuseppe

Sig. Bertolami Ivan

Sig. Bisazza Davide

Sig. Sacco Salvatore

Sig.ra Mendolia Emanuela

Sig. Maiorana Salvatore

Agenzie delle Entrate

Director — **John M. Messing**

L'ing. ... di G

1862022 288 3

Page 2 of 2

Sweet
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

2195 201 11/28 @ 2022

STATUTO

quiNteatro - Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "quiNteatro APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Milazzo e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare:**
 - svolgere attività di orientamento e formazione di addetti del settore della prosa, della radio, del cinema, dell'audiovisivo, della musica, della danza, della pittura, della cultura e dell'arte, finalizzata all'occupazione;
 - curare e sviluppare la formazione professionale, avvalendosi delle leggi nazionali e regionali in materia, anche con la concorrenza del Fondo Sociale Europeo della CEE;
 - organizzare corsi ed attività didattiche, organizzando e gestendo laboratori di didattica teatrale avanzata e propedeutica;
 - progettare, promuovere, coordinare, supervisionare e gestire iniziative e servizi socio educativi per l'infanzia, nonché servizi e attività educative per le famiglie, attività di consulenza psicopedagogica infantile;
 - organizzare e gestire asili nido, scuole dell'infanzia, spazi gioco, baby parking, attività di doposcuola, centri sociali e di aggregazione giovanile e per anziani;
 - istituire, organizzare e gestire centri ricreativi e iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero di bambini, giovani e adulti: ludoteche, laboratori teatrali, musicali e linguistici, cineforum, presentazioni di libri, installazioni d'arte, colonie e centri di vacanza, visite guidate presso parchi e oasi naturalistiche;
 - promuovere ed organizzare attività educative, culturali e sociali rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante regime di convenzione;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, in particolare:**
 - organizzare ed allestire annualmente spettacoli e manifestazioni artistiche e culturali in genere per la pubblica fruizione, anche nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati, prevalentemente nel campo della prosa, della musica, della radio, del cinema, dell'audiovisivo, della danza, della pittura, della cultura e dell'arte in ogni sua forma di espressione da tenersi

nell'ambito dell'intero territorio nazionale, autonomamente od in collaborazione con altri enti e/o associazioni culturali;

- promuovere e curare collaterali manifestazioni artistiche e culturali volte a dare lustro all'associazione ed alla cultura locale e regionale, anche tramite pubblicazioni, istituzione di biblioteche e archivi, ed altre attività divulgative quali organizzazione di corsi, laboratori, premi ecc.;
- promuovere, organizzare e produrre in proprio conto e per conto di Enti pubblici, privati o similari: spettacoli artistici e di piazza, concerti solistici ed in ensemble, attività di animazione musicale e teatrale, ecc.;
- promuovere e diffondere la cultura teatrale, formando compagnie teatrali amatoriali e senza fini di lucro ed istituendo corsi di recitazione e di dizione, corsi di portamento, corsi per la tecnica ed arte nella costruzione scenica, corsi di make-up, di illuminotecnica, di sicurezza, di fonica, tenuti da insegnanti qualificati per bambini, giovani e adulti;
- promuovere proposte culturali quali audizioni di concerti, iniziative editoriali con pubblicazioni di ogni tipo, recite di poesia e di prosa, seminari, gemellaggi con altre associazioni nazionali e internazionali, scambi culturali, mostre personali e collettive, serate d'onore di gala, organizzare premi, concorsi e riconoscimenti nazionali e internazionali;
- curare la diffusione e la distribuzione sul territorio, sia per quanto riguarda gli spettacoli di proprio produzione che di produzione di terzi o coprodotti o ospitati allestendo un tour stagionale;
- creare un proprio centro studi sullo spettacolo o un osservatorio sulle attività teatrali della Sicilia e dell'Italia;
- acquistare e vendere diritti su opere edite ed inedite e quant'altro attinente alla propria attività;
- ospitare qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero e collaborare a coproduzioni;
- creare, produrre e distribuire, sia in proprio che per conto di terzi, in compartecipazione, in coproduzione con imprese italiane e estere, spettacoli teatrali, film di lungometraggio, film di cortometraggio e di opere cinematografiche in genere di qualsiasi formato e metraggio, da commercializzare in Italia e all'estero in formato videonastri, videodischi, DVD, sulla rete e in piattaforme, e in genere supporti audiovisivi e multimediali di qualunque tipo e natura, attualmente esistenti e che potrebbero essere sviluppati in futuro;
- organizzare rassegne, mostre, convegni, esposizioni permanenti e la possibile creazione di un centro di servizi culturali/editoriali;
- promuovere ed organizzare attività educative, culturali e sociali rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante regime di convenzione;
- organizzare corsi di dizione, recitazione, regia, scenografia, fotografia, cinematografia, musica, canto, danza, coreografia, mimica, giocoleria, tecniche teatrali ed altri corsi che siano attinenti al teatro, al cinema, alla televisione, alla radiofonica e alla sicurezza sul lavoro;
- produrre materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;
- gestire l'attività editoriale in genere concernente la produzione di servizi giornalistici radiotelevisivi, cinematografici e di qualsiasi altra natura connessa con l'informazione, la propaganda, la pubblicità, l'editoria, lo sport, il turismo, la didattica, le arti grafiche tipografiche anche con l'ausilio di tecnologie digitali sia in proprio che per conto di terzi;
- formare orchestre classico-sinfoniche, di musica leggera, jazzistiche, gruppi folcloristici amatoriali, sbandieratori e majorettes, allo scopo di diffondere sia a livello regionale come livello nazionale, europeo e internazionale, le tradizioni musicali antiche e moderne;

MS 14386-Don

R

R

EM

ff

- mantenere i necessari contatti con gli organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe alle proprie e con gli enti e le istituzioni internazionali, nazionali e locali competenti in materia artistico - culturale, anche tramite scambi culturali con l'estero;
- **radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, in particolare:**
 - effettuare programmazioni radiofoniche, televisive e cinematografiche;
- **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, in particolare:**
 - riqualificare e gestire spazi finalizzati alla realizzazione di spettacoli artistici che abbiano, come tema dominante, la cultura della legalità e la lotta al fenomeno mafioso;
 - realizzare e diffondere spettacoli artistici che abbiano, come tema dominante, la cultura della legalità e la lotta al fenomeno mafioso;
- **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, in particolare:**
 - riqualificare e gestire spazi finalizzati alla realizzazione di spettacoli artistici che abbiano, come tema dominante, la cultura della legalità e la lotta al fenomeno mafioso;
 - riqualificare e gestire spazi finalizzati all'intrattenimento artistico, anche in comodato, strutture stabili o viaggianti o qualsiasi altro contenitore culturale, da utilizzare in proprio o per ospitare compagnie di giro dando vita, in questo caso, ad un servizio noleggio sale.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o ancora che non versi la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, anche attraverso mail o posta elettronica certificata la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (ove divenga obbligatorio);
- Il Revisore dei conti (ove divenga obbligatorio).

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In alternativa alla comunicazione scritta, la convocazione potrà essere spedita all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato al momento dell'adesione all'associazione o utilizzando qualsiasi altro strumento che assicuri il ricevimento della comunicazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e sono *rieleggibili*. Al suo interno l'Organo di amministrazione nomina un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo (ove nominato)*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione, il quale comunicherà una data utile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, per l'esame, presso la sede, della documentazione richiesta.

ART. 17
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.